

CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 215 del Reg.	Oggetto:Tribunale di Catanzaro ricorso ex art. 702 bis cpc per IBI
	idroimpianti spa. Tribunale di Catanzaro ricorso ex art 702 bis e SS. CPC
Data 06.10.2015	per Costruzioni Dondi spa. Resistenza in giudizio. Nomina legale di
	fiducia

L'anno Duemilaquindici il giorno 06 del mese di OTTOBRE alle ore 10,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	SABATINO Monica	SI	
2)	MORELLI Giovanni Battista	SI	
3)	TEMPO Sergio	SI	
4)	CANNATA Gianluca	SI	
5)	RUBINO Antonio		SI
6)	PATI Emma	SI	
	Totale	05	01

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. Affari Legali avente ad oggetto: Tribunale di Catanzaro ricorso ex art. 702 bis cpc per IBI idroimpianti spa. Tribunale di Catanzaro ricorso ex art 702 bis e SS. CPC per Costruzioni Dondi spa. Resistenza in giudizio. Nomina legale di fiducia.;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione; DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- b)del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

- 1) APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. Affari Legali avente ad oggetto: Tribunale di Catanzaro ricorso ex art. 702 bis cpc per IBI idroimpianti spa. Tribunale di Catanzaro ricorso ex art 702 bis e SS. CPC per Costruzioni Dondi spa. Resistenza in giudizio. Nomina legale di fiducia.
- 2) ALLEGARE alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **NOMINARE** come nomina legale di Fiducia dell'Ente l'avvocato Carratelli Nicola del Foro di Cosenza;

ED INOLTRE:

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere; Sulla proposta del Presidente; Con separata, unanime votazione.

DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Tribunale di Catanzaro ricorso ex art. 702 bis cpc per IBI idroimpianti spa . Tribunale di Catanzaro ricorso ex art 702 bis e SS. CPC per Costruzioni Dondi spa Resistenza in giudizio. Nomina legale di fiducia.				
Si propone, l	l'adozione della delibera ことしい	L'Ufficio Propone azione in oggetto.	Il Sindaco		
PARERE DEL RESPONSABILE DEL Servizio Interessato - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.		Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: ** A NORE			
R Art. 49 18.08.20	EL RESPONSABILE DI RAGIONERIA , comma 1 D.Lgs. 00, n°267 T.U.E.L. amento di Contabilità	Data 6.10-2065	egolarità contabile esprime parere:		
Bilancio Cor Compete Si da atto estanziamento	on the contract of the contrac	- variaz. In aumento			
Data e ora della seduta Determinazione dell'organo deliberante 6: [.O.: LOLS. SI APPROVA LA PROPOSTA 80					
2) Respons	Rimettere copia delib				

PRESO ATTO

CHE sono stati acquisiti dal nostro Ente i ricorsi ex art 702 bis presso il Tribunale di Catanzaro:

- per IBI Idroimpianti spa in persona del suo amministratore dott.ssa Daniela D'Amico elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo studio dell'avv. Fortunato Francesco Mirigliani;
- per Costruzioni Dondi spa in persona del suo legale rappresentante sig. Dondi Alberto elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dario Fabiano con studio in via Tommasi Galli n. 19 di Catanzaro;

CHE per quanto concerne i ricorsi ex art 702 bis e ss. Del C.p.C. presentati dai due istanti occorre l'obbligazione nasce da un contratto con ATO 2-Autorità Territoriale Ottimale Calabria ",e che in Comune di Amantea nulla ha potuto riscontrare in merito alla reale esecuzione degli intereventi sia ordinari che straordinari fermo rimanendo il fatto, evidenziato dalle notizie apparse sulla stampa quotidiana locale, del cattivo funzionamento degli impianti con risvolti negativi sull'economia locale in specialmodo durante i mesi estivi;

ATTESO

CHE la gestione Comunale dei medesimi impianti a partire dall'anno 2010 non ha più avuto gli stessi elementi di criticità ed ha comportato spesse minori;

CHE il Comune di Amantea non ha avuto modo di controllare i lavori in quanto gli stessi sono avvenuti per conto di ATO 2 Calabria e quindi non è stato possibile eseguire il controllo mentre adesso le spese vengono chieste al Comune di Amantea;

CHE non possono essere accolte le pretese delle parti e che occorre resistere ai ricorsi ex art. 702 bis cpc presentati al Tribunale di Catanzaro per IBI IDROIMPIANTI SPA e per COSTRUZIONI DONDI SPA nominando allo scopo un proprio legale di fiducia per come indicato dalla Giunta Comunale nella delibera che approva la presente proposta;

CHE allo scopo si impegna quale somma presunta sull'intervento 1010203 cap 333/PEG del bilancio 2015 euro 2.500,00 ancorando il compenso a quello previsto dalla convezione che fa parte integrante del presente atto;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'all'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali)

DELIBERA

-per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- -Di resistere ai ricorsi ex art. 702 bis cpc presentati al Tribunale di Catanzaro per IBI IDROIMPIANTI SPA e per COSTRUZIONI DONDI SPA;
- -DI CONFERIRE incarico legale per difendere le ragioni dell'Ente all'avvocato nominato dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione della presente proposta ai sensi dell'art. 27 comma 3 lett. Q del vigente Statuto Comunale
- -DEMANDARE al Sindaco, al quale per legge compete la rappresentanza legale dell'Ente, alla firma della procura ad litem;
- -APPROVARE Lo schema di convenzione, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, regolante i reciproci rapporti tra professionista incaricato e la P.A.;

- -STABILIRE che il compenso da riconoscere al professionista incaricato non potrà essere superiore alla tariffa minima prevista dall'ordine come da Decreto Ministeriale aumentata del 30% nell'eventualità di vittoria;
- -ATTRIBUIRE al Responsabile del Settore dott. Mario Aloe la somma di euro 2.500,00 sull'intervento 1010203 cap 333 del redigendo bilancio 2015;
- -E' FATTO espresso onere al professionista incaricato di comunicare al servizio affari legali del Comune di Amantea l'insorgere di accadimenti processuali in grado di modificare la suddetta stima del compenso professionale.



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE

RESISTENZA A RICORSI EX ART. 702 BIS C.PC.

TRIBUNALE DI PAOLA PRESENTATI DA COSTRUZIONI DONDI SPA E PER IBI IDROIMPIANTI SPA

INCARICO ALL'AVVOCATO		QUALE
PROCURATORE SP	ECIALE E DIFENSO	RE DELL'ENTE
L'anno duemilaquindici , il giorno	del mese di	nella sede del Comune di Amantea,
sita in Corso Umberto 1°, n. 7 e nell'Ufficio de	el Responsabile degli Affa	ari Legali.
In esecuzione della deliberazione n. con la quale è stato conferi procuratore speciale e difensore di questo contro Comune di Amantea ricorsi ex art Dondi spa	ito all'Avv. Ente nella causa civil	l'incarico di le dinnanzi al Tribunale di Catanzaro
Il Comune di Amantea (codice fiscale 86000	330786), rappresentato d	lal Dott. Aloe Mario nella sua qualità di
Responsabile del Servizio Affari Legali del me	desimo Ente, nato a Ama	antea il 21.05.1952 e domiciliato per le sue
funzioni presso la sede del Comune, il quale ag	gisce in nome, per conto	e nell'interesse del Comune medesimo;
	E	
L'Avv	nato a	ed residente
in via		elettivamente domiciliato in
	Codice	Fiscale/Partita Iva
	PREMESSO:	
1) Che, in relazione al giudizio di cui trattasi: Con deliberazione nadottata disposta l'opposizione al ricorso		nella seduta delè stata

Che	con	la	medesima	deliberazione	è	stato	conferito	incarico
all'Avvoca	ato:			quale p	rocurato	re speciale e	difensore dell'	Ente;
Che il rapporto tra il Comune e l'Avvocato di fiducia incaricato dev'essere definito con la sottoscrizione di								
apposita convenzione che costituisce presupposto essenziale ed imprescindibile per il concreto espletamento								
dell'incario	dell'incarico in parola.							
TANTO	TANTO PREMESSO, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto in appresso							
ART. 1 - Il Comune di Amantea, rappresentato per come in premessa, conferisce incarico all'Avv.								
ART. 2 - L'incarico di cui sopra si intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alla incompatibilità per l'accettazione di incarichi per conto di Enti Pubblici; a tale scopo l'avvocato incaricato dichiara sotto la propria responsabilità:								
a) di es	sere libero	profes	sionista iscritto	all'Ordine degli	Avvocati	del Foro	di	al n
			dal			е с	di non avere ra	pporti con
l'Amminis	trazione o o	con Enti	Pubblici che viet	ino l'esercizio della l	ibera pro	ofessione;		
b) di non	avere, cor	nunque,	rapporti di qual	siasi genere in con	trasto co	n l'affidame	nto ed espleta	mento del
presente in	ncarico;							
c) di non e	essere stato	sottopos	sto a misure di pr	evenzione e di non	essere a	conoscenza	dell'esistenza a	suo carico
di provvedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione;								
ART. 3 -	ART. 3 - Il costituito professionista incaricato, si obbliga a rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio						el giudizio	
sopraindicato, svolgendo tutte le attività necessarie all'utile espletamento dell'incarico medesimo; in tale contesto								
ed al fine di tenere il Comune costantemente informato sull'evolversi del giudizio, lo stesso professionista si								
impegna a	rimettere a	l Comun	e di Amantea gli	atti difensivi man m	ano proc	dotti nel giud	lizio medesimo).
ART. 4 - Per le attività professionali prestate, a fronte dell'incarico conferito, in ordine al giudizio di cui trattasi								
ed a conclusione della singola fase giudiziale, il professionista incaricato rimetterà relativa parcella per un importo								
sugli onora	sugli onorari non superiore ai minimi tariffari D.M. Ministro Giustizia oltre spese anticipate, C.A.P. ed I.V.A.						I.V.A.	
Ad avven	uta sottos	crizione	della presente	convenzione verrà	corrisp	osto, al pr	ofessionista	incaricato,
compatibil	compatibilmente con i tempi tecnici dettati dalla procedura istruttoria, un acconto determinato nella misura							
complessiva lorda di € .500,00								

ART. 5 - Nella compilazione della parcella professionale antescritta, da liquidarsi a cura del competente ufficio comunale, il professionista incaricato si obbliga espressamente ad applicare una tariffa utilizzando i riferimenti in uso nel disciplinare degli incarichi legali del Comune di Amantea e secondo i dettati normativi vigenti.

Si richiama al proposito le tariffe presenti nel decreto ministeriale 2012.

Avuto riguardo alla complessità del procedimento giudiziario in oggetto, il compenso professionale per onorari determinato ai sensi della normativa vigente e della presente convenzione, stante la difficoltà di individuare la somma esatta, può essere stimato in euro 2.500,00

E' fatto espresso onere al professionista incaricato di comunicare al servizio affari legali del Comune di Amantea l'insorgere di accadimenti processuali in grado di modificare la suddetta stima del compenso professionale. All'uopo il professionista incaricato indicherà la maggior somma necessaria, per il successivo impegno di spesa da parte del responsabile del suddetto servizio.

Per quanto inerente la voce "spese anticipate", le parti concordano e convengono che il diritto alla liquidazione ha come presupposto essenziale ed imprescindibile la presentazione della documentazione probatoria dimostrante la spesa medesima sostenuta; in assenza della prescritta documentazione probatoria non si darà corso ad alcuna liquidazione ed il professionista incaricato dichiara che in tale ipotesi la spesa, pur sostenuta, ma non documentata, non verrà inserita alla voce "spese anticipate".

- ART. 6 Il Comune di Amantea, ricevuta la parcella ed accertata la regolarità della stessa, procederà alla relativa liquidazione entro quattro mesi dalla data di acquisizione della parcella medesima, senza che il professionista possa richiedere interessi o rivalutazione monetaria qualora il pagamento intervenga entro il termine suddetto. Alla liquidazione seguirà l'emissione delle corrispondenti fatturazioni.
- **ART. 7 -** Il Comune s'impegna a garantire al professionista l'accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente convenzione.
- **ART. 8 -** È facoltà dell'Amministrazione Comunale ed a suo insindacabile giudizio disporre, con deliberazione motivata, la revoca dell'incarico oggetto della presente convenzione, dandone apposita comunicazione al professionista incaricato.

Lo stesso professionista, in ordine ai contenuti del precedente comma, dichiara espressamente di accettare tale clausola e le parti concordano che, in tal caso, il professionista avrà diritto alla liquidazione del compenso per il lavoro svolto ed al rimborso delle spese sostenute.

ART. 9 - E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie che avessero a sorgere, tra
Comune e Professionista, in ordine alla presente convenzione, anche in riferimento all'interpretazione degli
articoli della stessa, che non sia possibile comporre in via amministrativa, è competente il giudice del luogo ove
la presente convenzione è stata stipulata. In pendenza del giudizio, il professionista non è sollevato da alcuno
degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
ART. 10 - Ad ogni effetto e per ogni eventuale comunicazione, relativa all'incarico, il professionista elegge
domicilio presso il suo studio alla via per tutta la
durata del rapporto con il Comune
ART. 11 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge comunque
vigenti in materia.
ART. 12 - Le parti stabiliscono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso ai sensi della normativa
vigente;
ART. 13 - L'efficacia dell'incarico di cui alla citata deliberazione della Giunta Comunale n del
, formalizzato con la presente convenzione è subordinato alla preventiva
sottoscrizione di questo atto.
Il presente atto consta di numero 4 pagine .
Letto e confermato viene sottoscritto per come in appresso:
IL PROFESSIONISTA (Avv .)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI
(ALOE MARIO)

Il Segretario Generale f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Sindaco f.to Dott.ssa Monica SABATINO

Il sottoscritto SEGRETARI	O GENERALE A STATE OF THE STATE
- Visti gli atti d'ufficio,	1
ATTESTA CI	HE
- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo prete dal 09.10.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 de modificazioni.; dell'adozione della presente, è stata data comunicazio dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° 15948 del 09.10.2015	e prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL lla legge 18 giugno 2009, n.69 e successive ne ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi
Per la pubblicazione all'albo pretorio F.to: Francesco CORDIALE	IL VICE SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Mario ALOE
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d' Dalla Residenza Municipale, lì 09.10.2015.	L VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Mario ALOE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, atto all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni cone come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.	secutivi dal 09.10.2015 al
E' divenuta esecutiva il perché: decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art. perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comp	
Per la pubblicazione all'albo pretorio	IL SEGRETARIO GENERALE